

fensore Civico fissa il termine entro il quale la pratica deve essere definita; trascorso inutilmente tale termine il Difensore Civico riferisce immediatamente al Presidente della Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, segnalando l'indegnità anche ai fini dell'apertura del procedimento disciplinare.

Senonchè il termine riguarda soltanto l'ultimazione della pratica dopo che il Difensore Civico, ottenuti i relativi documenti, ha rivolto agli Enti e agli Uffici le richieste di propria competenza.

In definitiva il procedimento di cui all'art. 4 si compone in realtà di due fasi: la prima consiste nella richiesta preliminare della documentazione occorrente e dei chiarimenti opportuni.

La seconda dopo l'esame della pratica così completa consiste nelle richieste di adottare o di portare a termine un determinato procedimento, con fissazione di un termine.

E' nella prima fase però che si manifestano le resistenze e infatti le Amministrazioni spesso omettono di corrispondere alle richieste del Difensore Civico.

E' dunque in questa fase che occorre stabilire un termine preciso di adempimento, trascorso inutilmente il quale il Difensore Civico potrà segnalare agli organi competenti il caso, avanzando anche domanda di apertura del procedimento disciplinare.

Bisognerebbe stabilire anche che l'Ente o l'ufficio sia tenuto a comunicare immediatamente al Difensore Civico il nome del responsabile del procedimento.

Il procedimento sopra esaminato andrebbe semplificato al massimo.

Quanto alla Legge 6/1988 è da rilevare che l'art. 1 detta i requisiti per l'eleggibilità del Difensore Civico; requisiti, che, a mio giudizio, sono alquanto elevati.

A prescindere dal fatto che nell'Università di Basilicata non esiste una facoltà di Giurisprudenza e che perciò è difficile reperire professore ordinario che accetti di svolgere i compiti della difesa civica, si potrebbe modificare il requisito riguardante gli avvocati nel senso che potrebbe richiedersi non un patrocinante in Cassazione bensì un avvocato anche privo di questa qualificazione purchè esercente da almeno 10 anni.

Nulla ho da osservare in ordine alla Legge n. 241 del 7 agosto

1990 e alla Legge Regionale n. 12 del 23 aprile 1992.

Quanto alla L. 19/96, che affida al Difensore Civico le funzioni di assistenza e consulenza alle Associazioni dei Lucani all'estero, sarebbe opportuno stabilire che tali funzioni possano essere esercitate anche in favore e su richiesta dei singoli cittadini interessati.

In ordine alla Legge n. 6/91, già da me citata, rilevo in primo luogo che la normativa in essa contenuta si riferisce alle cessate UU.SS.LL. ed ai loro organi e per tale motivo non può essere applicata alle AA.SS.LL. e alle Aziende Ospedaliere.

E' chiaro che l'art. 23 della stessa legge, che dispone l'intervento del Difensore Civico in materia di sanità, aveva senso quando esistevano le cessate UU.SS.LL., che erano prive di personalità giuridica e considerate strutture dei Comuni, il che le sottraeva alla competenza del Difensore Civico. Diventate AA.SS.LL. sono Aziende autonome sub-regionali e quindi rientranti nelle previsioni della L.R. n. 11/86.

L'art. 23, quindi, sarebbe da abrogare.

In merito al D.P.C.M. 19/5/1995, osservo che lo stesso si riferisce anch'esso alle cessate UU.SS.LL. ed ai loro organi e pertan-

to in alcune parti risulta superato.

Superato è infatti l'articolo 8 che stabilisce la composizione della Commissione Mista Conciliativa e ne affida la presidenza al Difensore Civico Regionale, nominato ovviamente in forza delle apposite leggi istitutive regionali.

La Legge 127/97 reca disposizioni relative ai Difensori Civici Regionali oltre che a quelli Comunali.

Relativamente all'art. 16, novellato dall'art. 2 - comma 27 - della Legge 16/6/98 n. 191, osservo che la norma risulta assai vaga per quanto riguarda l'individuazione delle funzioni che realmente si affidano con essa al Difensore Civico.

Con la conseguenza che l'applicazione dell'articolo medesimo potrebbe provocare notevoli dubbi e perplessità sulla effettività della tutela con esso disposta. Come è noto, la stessa legge, all'art. 17 - comma 45 -, affida il controllo sostitutivo sui Comuni e sulle Province al CORECO e in alternativa al Difensore Civico, ove costituito.

Non mi sembra inutile rappresentare che in definitiva la norma citata riproduce sostanzialmente e limitatamente il I comma dell'art. 43. ora abrogato, della L. 142/90.

Tale articolo affidava il controllo sostitutivo al CORECO.

La relativa previsione rientrava nel capo XII (controllo sugli atti) della citata Legge; capo che regolava la funzione di controllo sugli atti dei Comuni e delle Province, affidata dalla Costituzione alla Regione.

L'art. 17, comma 45, pone ora sullo stesso piano le funzioni di controllo del CORECO e quella del Difensore Civico Regionale, di natura sostanzialmente differente.

Per inciso, va detto che la dizione "atti obbligatori per legge" non è suscettibile di una organica definizione generale con le conseguenti difficoltà di applicazione del controllo sostitutivo.

Per di più va detto che mentre l'art. 48 della L. 142 al I comma fissava un termine non inferiore a 30 giorni per l'adempimento da parte dei Comuni e delle Province diffidati dal CORECO, nel ripetuto articolo 17 - comma 45 - si parla vagamente di "un congruo termine".

Inoltre, mentre il comma 2 dell'articolo 48 L. 142/90 demandava alla L.R. di stabilire le modalità per l'esercizio del potere di cui al comma 1 (invio Commissario ad acta), il ripetuto art. 17 -

comma 45 - non stabilisce alcunchè in ordine al procedimento.

E' da aggiungere che mentre il CORECO, che aveva ed ha, sebbene molto limitato, il controllo sugli atti dei Comuni e delle Province, poteva più facilmente venire a conoscenza di inadempienze, non si comprende bene in che modo il Difensore Civico possa sapere se un Comune o una Provincia rifiuti, oppure ometta atti obbligatori per legge, se non nel caso di una esplicita denuncia da parte degli interessati.

Rappresento ancora che in varie sedi è stata chiesta l'abrogazione dell'art. 17 - comma 45 -.

Sottolineo, infine, le incongruenze che si verificano per il fatto che continuano ad esistere le leggi regionali che, a norma del 2° comma dell'art. 48 della L. 142/90, hanno stabilito il procedimento del controllo sostitutivo.

E' da dire, in primo luogo, che la norma, in base alla quale le Leggi regionali sono state emanate, è stata abrogata.

D'altra parte è ovvio che il Difensore Civico non può utilizzare il procedimento previsto dalle leggi regionali stesse che andrebbero, dunque, in questa parte abrogate.

ANALISI ATTIVITA' SVOLTA

I dati sull'attività svolta nel 1999 confermano quanto già ho detto in precedenza circa le difficoltà che incontrano i cittadini per raggiungere l'Ufficio, la cui ubicazione nella struttura burocratica, nei cui confronti la sua azione deve dispiegarsi a tutela dei cittadini interessati, non fa trasparire la sua necessaria autonomia e indipendenza nei confronti dei poteri politici e burocratici.

E' questo, però, un problema che, come sembra, stia per essere risolto.

Le richieste di intervento nell'anno sono state, nel totale, n. 606. Per 106 di esse è stato svolto o è in corso di svolgimento regolare procedimento formale.

Sono sensibilmente diminuite le richieste di intervento extra-istituzionali, sia perchè l'attività svolta nei confronti degli uffici periferici dello Stato è stata istituzionalizzata dall'art. 16 della L. 127/97, sia per l'opera di precisazione delle proprie competenze svolte dall'Ufficio in varie circostanze.

Resta, peraltro, la necessità di far conoscere a tutti i cittadini "l'esistenza" dell'Ufficio, pur con la precisazione delle effettive sue competenze.

In larga maggioranza i ricorsi sono stati presentati da persone singole ed hanno riguardato tutti i settori di attività della P. A..

E' ancora notevolmente conflittuale il rapporto dei cittadini con gli Enti ed Uffici che si occupano della gestione relativa ai seguenti settori:

- territorio (espropri, concessioni ecc...);
- casa (assegnazioni, ristrutturazioni ecc...);
- pensioni e prestazioni assistenziali;
- attività contrattuale (appalti ecc...);
- istruzione e formazione professionale;
- tasse, tributi e canoni.

Il 30% delle richieste di intervento ha riguardato gli Uffici della Regione, delle Aziende ed Enti da essa dipendenti, mentre il 23,6% gli Uffici Periferici dello Stato. E' rimasta alta la percentuale (34%) delle richieste di intervento nei confronti dei Comuni, Enti che gestiscono interessi concreti, più vicini ai cit-

tadini.

Questi casi non rientrano nelle competenze del Difensore Civico Regionale se non nell'ipotesi di attività e funzioni delegate. Tuttavia l'Ufficio ha cercato in ogni modo di rendersi utile anche con intervento informale o suggerimenti opportuni.

La maggior parte delle richieste di intervento sono state definite (78%).

Tale dato comprende sia le richieste definite in senso positivo per il cittadino che quelle definite in senso negativo. E' da considerare a questo proposito che anche una decisione negativa è di grande utilità per i cittadini i quali possono rendersi conto del fatto che non si possono avanzare domande pretestuose o infondate.

L'Ufficio ha fatto e fa ricorso a tutto quanto nelle sue possibilità per dare risposte motivate, preservando la P.A. da critiche ingiuste.

Il 22% delle richieste di intervento non è stato ancora definito. Gran parte di queste è in corso di trattazione e poche, invece, sono le pratiche oramai da ritenere non "definibili", con-

siderata la ostinazione di alcuni Uffici, Aziende o Enti a non dare una risposta, nonostante, in alcuni casi, ripetuti solleciti.

Questa situazione impone che in sede legislativa sia previsto un idoneo strumento di pressione che consenta al Difensore Civico di avere la certezza di sollecite ed esaurienti risposte.

In qualche caso non ho mancato di suggerire l'adozione di misure atte a modificare procedure non sufficientemente attente e celeri, come quella adottata per alcune prestazioni (pratica n. 1296) dal Centro Operativo di Lagonegro dell'INPS, istituto, che, peraltro, segnalo per la proficua collaborazione instaurata con il mio Ufficio e di ciò è stato dato atto anche nelle precedenti relazioni.

Devo constatare, purtroppo, come ho già fatto presente, che non sono stato sinora interessato in materia di sanità. Spero che una opportuna opera di informazione, che mi riservo di svolgere, faccia comprendere ai cittadini che anche in questa materia possono contare su un ufficio pubblico e non debbono più fare affidamento solo su organismi privati.

Indico, infine, di seguito i dati statistici relativi all'attività svolta nel 1999:

Richieste di intervento:

nell'anno 1999 Totale N. 606- Interventi telefonici, consulenze, ecc. (1) N. 500 (circa)- Fascicoli aperti N. 106 MT 26 PZ 80 106Istituzionali 66%Extraistituzionali 34%

Presentate da persone:

singole 76%associate 13%altri 11%

Materie:

1) Affari Istituzionali	<u>3,8%</u>
2) Sanità ed Igiene	<u>1,9%</u>
3) Istruzione Formazione Professionale	<u>7,5%</u>
4) Lavoro	<u>1,9%</u>
5) Ordinamento del personale e organizzaz.	<u>3,8%</u>
6) Tasse, Tributi, Canoni	<u>6,6%</u>
7) Sanzioni Amministrative	<u>0,9%</u>
8) Territorio	<u>16%</u>
9) Attività contrattuale della P.A.	<u>8,5%</u>
10) Attività Produttive	<u>1,9%</u>
11) Istituti di partecipazione, Accesso agli atti, Procedimento	<u>3,8%</u>
12) Casa	<u>14,1%</u>
13) Pensioni e prestazioni varie	<u>9,5%</u>
14) Altro	<u>19,8%</u>

(1) Attività di cui non esiste documentazione cartacea agli atti.

Enti destinatari dell'intervento:

- Regione	<u>18,9%</u>
- Province	<u>0,9%</u>
- Comuni	<u>34%</u>
- ULSS	<u>0,9%</u>
- Enti ed aziende dipendenti dalla Regione	<u>11,3%</u>
- Amministrazioni dello Stato	<u>23,6%</u>
- Altri Enti o Aziende	<u>3,8%</u>
- INPS	<u>2,8%</u>
- Vari	<u>3,8%</u>

REGIONE (TOT. N. 20 fascicoli aperti)

1) Assetto Territorio e Trasporti	<u>10%</u>
2) Attività Produttive	<u>10%</u>
3) Agricoltura	<u>10%</u>
4) Presidenza Giunta e AA.II.	<u>25%</u>
5) Sicurezza Sociale e Ambiente	<u>15%</u>
6) Cultura e F. Professionale	<u>30%</u>

Stato attuale della pratica

Pratiche definite	<u>78,3%</u>
Pratiche non definite	<u>21,7%</u>

Attività ai sensi dell'art. 16 della L. 127/97

Richieste di intervento nell'anno 1999 TOT. N. 113

Interventi telefonici, consulenze, ecc... (1) N. 85 (circa)

			TOTALE
Richieste di intervento formalizzate	MT <u>6</u>	PZ <u>22</u>	<u>28</u>

presentate da singoli	<u>75%</u>
" " associati	<u>14,3%</u>
" " altri	<u>10,7%</u>

Materie

1) Tasse, tributi canonici	<u>17,9%</u>
2) Pensioni, prestazioni sociali e varie	<u>35,7%</u>
3) Sanzioni amministrative	<u>3,6%</u>
4) Sanità	<u>3,6%</u>
5) Attività contrattuale della P.A.	<u>14,2%</u>
6) Casa	<u>3,6%</u>
7) Viabilità	<u>3,6%</u>
8) Istruzione	<u>7,1%</u>
9) Pote e telec.	<u>10,7%</u>

(1) Attività per cui non esiste documentazione cartacea agli atti.

UFFICI INTERESSATI

Ministero Finanze - Ufficio Territorio MT	<u>3,6%</u>
Ministero Finanze - Ufficio Territorio PZ	<u>10,8%</u>
Ministero Finanze - Direz. Reg. Entrate (IVA)	<u>3,6%</u>
Ministero P.I. - Provveditorato Studi di PZ	<u>7,1%</u>
Ministero P.I. - Università Studi PZ	<u>3,6%</u>
Ministero Tesoro - Direz. Prov.le PZ	<u>7,1%</u>
Ministero Lavoro e Previdenza Sociale (INPS)	<u>14,3%</u>
Ministero Interni (Prefettura)	<u>7,1%</u>
Ministero Interni (Polstrada)	<u>3,6%</u>
Ministero Poste e Telecomun. - Direz. Prov.le	<u>14,3%</u>
INPDAP	<u>7,1%</u>
INAIL	<u>7,1%</u>
ANAS	<u>3,6%</u>
Azienda di Stato Foreste Demaniali	<u>7,1%</u>

Stato attuale della pratica

Pratiche definite	<u>82%</u>
Pratiche non definite	<u>18%</u>

Attività ai sensi dell'art. 17

Comma 45 - L. 127/97

			TOT.
Richiesta di nomina di Commissari ad acta	MT	<u>1</u>	PZ <u>4</u> <u>5</u>
- Casi risolti prima della nomina del Commissario			<u>20%</u>
- Richieste non rientranti tra le previsioni dell'art. 17 comma 45 della L. 127/97			<u>80%</u>

Stato della pratica

Pratiche definite:	<u>100%</u>
--------------------	-------------